

(N. 2338)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 18 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3342)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 DICEMBRE 1957

Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici  
del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.

I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo articolo 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.

La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche agli ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle NN. CC. FF., purchè muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile.

I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

## Art. 2.

Il provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto è anche presidente del Magistrato alle acque.

## Art. 3.

L'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro 14 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 è sostituito dal seguente:

Direttori generali . . . . . N.	7
Ispettori generali . . . . . »	25
Direttori di divisione . . . . . »	52
Direttori di sezione . . . . . »	54
Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . »	60
Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . }	180
Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . }	

N. 378

## Art. 4.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione dell'articolo 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici può essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, numero 836, per un contingente di 15 unità, così ripartito:

Ispettori generali . . . . . N.	1
Direttori di divisione . . . . . »	6
Direttori di sezione . . . . . »	8
	<u>N. 15</u>

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.